

# Regolamento per la disciplina della revisione della onomastica stradale e della numerazione civica

## Indice

### TITOLO I°

#### Capo I – Ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Quadro di riferimento normativo	pag. 3
Art. 3 – Definizioni	pag. 4

#### Capo II – La denominazione di spazi aperti alla viabilità

Art. 4 – Aree di circolazione	pag. 4
Art. 5 – Le targhe	pag. 4
Art. 6 – Le scritte	pag. 5
Art. 7 - Competenza all'intitolazione	pag. 5

#### Capo III – Numerazione civica

Art. 8 – Criteri di numerazione	pag. 5
Art. 9 – Numerazioni necessarie ed esclusioni	pag. 5
Art. 10 – Competenza all'assegnazione	pag. 5
Art. 11 – Modalità di applicazione	pag. 6
Art. 12 – Criteri di numerazione	pag. 6
Art. 13 – Criteri di numerazione secondo il sistema metrico	pag. 6
Art. 14 – Modalità di aggiornamento	pag. 7
Art. 15 - Numerazione interna	pag. 7

TITOLO II°  
Capo I – Revisione ecografica

Art. 16 – Revisioni ordinarie	pag. 7
Art. 17 – Revisioni straordinarie	pag. 8
Art. 18 – Rapporti con i cittadini	pag. 8
Art. 19 – Riservatezza dei dati	pag. 8

Capo II° - Oneri amministrativi e finanziari

Art. 20 – Obblighi dei proprietari	pag. 8
Art. 21 – Riscossione	pag. 8
Art. 22 – Obblighi del Comune e dei terzi incaricati	pag. 9

TITOLO III°  
Capo I – Disposizioni finali

Art. 23 - Rinvio dinamico	pag. 9
Art. 24 - Variazioni al regolamento	pag. 9
Art. 25 - Norme abrogate – Entrata in vigore	pag. 9
Scheda allegata	pag. 10

# Regolamento per la disciplina della revisione della onomastica stradale e della numerazione civica

## TITOLO I°

### Capo I – Ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento:

a) disciplina le procedure e le modalità da seguire per la denominazione delle aree di circolazione comunali e per l'attribuzione della numerazione civica interna ed esterna;

b) stabilisce i presupposti per i quali è necessario procedere all'aggiornamento dell'ordinamento ecografico fuori dai tempi ordinari;

c) stabilisce i criteri e le modalità di riscossione presso i cittadini residenti degli oneri conseguenti all'aggiornamento, nonché delle relative sanzioni per i cittadini inadempienti;

d) individua gli Uffici comunali competenti a svolgere le funzioni relative ai punti precedenti;

2. Le norme del presente regolamento sostituiscono e si integrano con le altre disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

Art. 2 - Quadro di riferimento normativo.

1. Per gli adempimenti del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

a) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

c) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

d) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada;

e) Direttiva ISTAT serie B n. 29/1992 - Note ed avvertenze illustrative relative alla legge ed al regolamento anagrafico;

f) Circolare ISTAT n. 5 del 4 febbraio 2000 – Adempimenti richiesti ai comuni per la preparazione del 14° Censimento generale della popolazione e del Censimento generale della abitazioni del 2001.

2. Per l'interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

## Art. 3 – Definizioni

1. Per unità ecografiche semplici s'intendono le abitazioni e fabbricati, gli esercizi, gli uffici e simili a cui si acceda direttamente dall'esterno od indirettamente attraverso cortili o scale interne.
2. Agli effetti del presente regolamento, per spazio s'intende ogni singola via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili che appartiene alla rete stradale del territorio comunale.
3. Costituisce una separata area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico transito, destinato alla viabilità.
4. Ciascuna area di circolazione comprende anche gli spazi adiacenti sui quali esistono edifici o accessi da essa serviti.
5. Non costituisce area di circolazione lo spazio privato non accessibile alla libera circolazione.
6. Per variazioni si intendono l'istituzione di nuove aree di circolazione, la costruzione di nuovi edifici, la modifica o la demolizione di esistenti o l'apertura o chiusura di nuovi accessi.
7. Lo stradario consiste nell'elencazione delle aree di circolazione esistenti nel territorio comunale, riportate secondo l'ordine alfabetico e complete dei numeri civici di pertinenza e del numero delle sezioni dell'ultimo censimento.
8. Nel caso il Comune adotti l'isolato come unità ecografica, deve provvedere alla compilazione dell'insulario che consiste nell'elencazione degli isolati riportati secondo la numerazione progressiva, delle relative aree di circolazione complete dei numeri civici di pertinenza e del numero delle sezioni dell'ultimo censimento.
9. Ai fini delle registrazioni anagrafiche, costituisce distinta abitazione uno o più locali tra loro comunicanti e dotati di servizi minimi, con accesso autonomo e separati internamente da altre abitazioni o alloggi adiacenti o situati a livello inferiore o superiore.

## Capo II – La denominazione di spazi aperti alla viabilità

### Art. 4 – Aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione del territorio comunale deve avere una propria denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnarne uno secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. In attesa del completamento della procedura di cui al precedente comma, l'Ufficio Anagrafe può attribuire allo spazio una denominazione provvisoria.
3. Le strade di scarsa importanza per il pubblico transito, quali carreggiabili, campestri, piste, passaggi ed altre devono essere assimilate agli spazi adiacenti della strada maggiore di cui alla definizione dell'art. 1, salvo che non abbiano già una propria distinta denominazione.

### Art. 5 – Le targhe

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe rettangolari di materiale resistente alle condizioni atmosferiche, apposte a cura dell'Ufficio comunale appositamente incaricato.
2. Le targhe devono essere apposte: per ciascuna via e simili ai due estremi e se ritenuto opportuno, ad ogni incrocio con altre vie o piazze; per ciascuna piazza o largo, a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
3. Le targhe devono essere collocate su sostegni o sui fabbricati e comunque nel posto più idoneo per una agevole individuazione ed una facile lettura da parte dei cittadini.
4. Nel caso di variazione di denominazione, le targhe devono riportare la denominazione precedente.

## Art. 6 – Le scritte

1. Le lettere da usare nelle targhe sono quelle dell'alfabeto previsto nelle circolari dell'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico n. 540 in data 20.12.1969 e n. 2730 in data 19.04.1971.
2. Per quanto concerne le dimensioni delle parole, l'impaginazione e l'abbreviazione dei nomi si osservano le disposizioni della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.4564 del 20.11.1974.

## Art. 7 - Competenza all'intitolazione

1. La Giunta Comunale, sentito il Consiglio Comunale, delibera sulla intitolazione delle aree di circolazione di nuova costruzione o sulla modifica di quelle esistenti previa istruzione della proposta da parte dell'Ufficio Anagrafe. Lo stesso Ufficio provvederà a richiedere le autorizzazioni di legge.
2. Nella scelta delle denominazioni la Giunta Comunale tiene conto delle proposte pervenute dai cittadini ed in ogni caso è tenuta a rispettare la massima omogeneità per aree situate nella medesima zona urbanistica.

## Capo III – Numerazione civica

### Art. 8 – Criteri di numerazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.
2. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche, intendendo con il termine di direttamente l'accesso all'unità ecografica che si apre sull'area di circolazione; con il termine di indirettamente l'accesso che si apre su corti, cortili, giardini e scale interne.
3. L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa dalla Giunta Comunale in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

### Art. 9 – Numerazioni necessarie ed esclusioni

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, fabbricati, esercizi, uffici ed altri simili, non escluse le baracche, capanne, ricoveri e simili adibite ad abitazioni o all'esercizio di attività. Possono essere escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.
2. E' facoltà dell'Amministrazione apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno, normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi, in occasione dei lavori agricoli.

### Art. 10 – Competenza all'assegnazione

1. L'ufficio di Polizia Municipale è competente all'assegnazione dei numeri civici conformemente al presente regolamento ed alla normativa citata e ad effettuare le comunicazioni all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento dello stradario, nonché segnalare al Servizio Urbanistica del Comune ogni ipotesi di presunta violazione delle norme in materia edilizia ed igienico-sanitaria riscontrata in sede di assegnazione dei numeri civici. .

2. L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a segnalare all'Ufficio Anagrafe le aree di circolazione prive di denominazione e gli accessi sprovvisti di numerazione o con numerazione incongruente.

#### Art. 11 – Modalità di applicazione

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente alle condizioni atmosferiche, eventualmente anche luminose.
2. Le targhe devono essere apposte dai proprietari o su richiesta, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro o sul lato destro del muro.
3. Nel caso di aree di circolazione particolarmente lunghe, il Comune può applicare, secondo intervalli ritenuti congrui, un numero civico perpendicolare all'asse stradale corrispondente al numero dell'accesso più vicino, fissato sui pali della pubblica illuminazione od altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti di traffico.

#### Art. 12 – Criteri di numerazione

1. In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari sul lato sinistro ed i numeri pari sul lato destro.
2. Per le aree che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
3. In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

#### Art. 13 – Criteri di numerazione secondo il sistema metrico

1. Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:
  - a) il punto più vicino al centro dell'abitato individuato nella piazza del Municipio da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;
  - b) il punto d'incrocio con la strada superiore;
  - c) uno dei due punti di incrocio con il confine per le aree che intersecano il territorio comunale.
2. La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri.
3. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.
4. Gli edifici situati all'interno rispetto alle aree di circolazione dovranno essere contrassegnate con la distanza che risulta all'intersezione dell'area con la strada interna che conduce ai fabbricati. E' facoltà del Comune indicare il civico su targa, montata su palo posto sull'intersezione medesima.

## Art. 14 – Modalità di aggiornamento

1. In fase di numerazione di accessi di nuove aree di circolazione, nel caso non vi sia continuità tra le unità ecografiche, si dovrà tenere conto degli eventuali numeri civici che risultassero necessari nelle aree non edificate o non completamente edificate.
2. Se in seguito ad interventi edilizi sia necessario numerare uno o più nuovi accessi tra due già esistenti e non vi siano numeri a disposizione a norma del comma 1, il nuovo prenderà la numerazione del precedente seguito da barra (/) e da lettera alfabetica maiuscola (v. es. n. 1 in scheda allegata) e se necessario, seguito da ulteriore numero arabo (v. es. n. 2 in scheda allegata).
3. Nel caso l'accesso successivo al nuovo sia identificato con civico già contenente lettera dell'alfabeto, il nuovo accesso prenderà il numero del precedente, seguito da barra (/) e da numero arabo in ordine progressivo (v. es. n. 3 in scheda allegata).
4. Qualora vengano chiusi uno o più accessi in seguito a demolizione di fabbricato, non è necessario procedere ad alcuna rinumerazione, ma si dovranno annotare nello stradario i numeri soppressi e le ragioni del salto di numerazione lungo l'area di circolazione.

## Art. 15 - Numerazione interna

1. La numerazione interna delle unità ecografiche a cui si accede tramite cortili o scale è data dall'insieme dei simboli espressi in lettere alfabetiche e numeri arabi .
2. Gli accessi delle unità ecografiche aperti su di un cortile o su di un piano raggiungibile con scala interna sono individuati aggiungendo al numero civico dell'ingresso al cortile o della porta principale un numero arabo preceduto da una barra (/), da sinistra verso destra per chi entra nel cortile o dall'ingresso principale dell'edificio o progressivo per chi accede al piano (v. es. n. 4 in scheda allegata).
3. La numerazione delle unità ecografiche a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto (v. es. n. 5 in scheda allegata).
4. Nel caso di più cortili o più scale la numerazione deve essere assegnata, secondo i criteri di cui ai commi precedenti, a partire dal cortile o scala più vicina all'area di circolazione.
5. Nelle ipotesi non previste dal presente articolo la numerazione viene di volta in volta stabilita dall'Ufficio Anagrafe di concerto con la Polizia Municipale secondo i criteri stabiliti dall'Istat..

## TITOLO II°

### Capo I – Revisione ecografica

#### Art. 16 – Revisioni ordinarie

1. Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 223/89, nell'anno precedente il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l'Ufficio Anagrafe procede alla revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica per adeguare la registrazione amministrativa alla realtà esistente.
2. Nell'intervallo tra due censimenti l'onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter assegnare ad ogni famiglia o convivenza un preciso indirizzo.
2. bis Allo scopo di adempiere a quanto previsto dal comma precedente, ogni abitazione che ha le caratteristiche di cui all'art. 3, n. 9, deve essere individuata con distinto indirizzo mediante l'assegnazione ad ogni suo accesso di specifico numero civico, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. L'aggiornamento di cui ai commi precedenti viene effettuato d'ufficio qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

4. Le registrazioni anagrafiche di cui ai commi precedenti non comportano deroghe o limitazioni all'esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo e di irrogazione delle sanzioni in materia di edilizia, igiene e sanità, dei competenti uffici comunali e di altre pubbliche amministrazioni

#### Art. 17 – Revisioni straordinarie

1. L'Ufficio Anagrafe può comunque procedere in ogni tempo agli adempimenti di cui al 1° comma dell'articolo precedente se gli atti in suo possesso non risultano conformi alla situazione nel territorio in conseguenza dell'alto numero di variazioni intervenute dall'ultimo censimento.
2. Il Comune può affidare a soggetti terzi, in possesso di sufficienti requisiti di professionalità ed esperienza, l'espletamento totale o parziale delle operazioni di revisione e di aggiornamento ecografico, nonché può avvalersi di personale esterno all'Amministrazione appositamente selezionato ed incaricato.
3. Il terzo contraente di cui al comma precedente viene scelto mediante le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

#### Art. 18 – Rapporti con i cittadini

1. Prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo precedente, il Comune o il terzo incaricato provvederà ad informare i cittadini attraverso lettera alle famiglie, pubblici manifesti, con avvisi sulla stampa locale e con altre forme ritenute opportune.
2. I rilevatori, gli incaricati e gli addetti alle operazioni di cui all'articolo precedente devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal Comune.

#### Art. 19 – Riservatezza dei dati

1. L'Ufficio Anagrafe ed i terzi incaricati e specificatamente autorizzati, potranno accedere a tutti i dati in possesso dell'Amministrazione e trattati per altri scopi istituzionali che sono utili per le operazioni di verifica ed aggiornamento.
2. Ai terzi di cui al 2° comma dell'articolo precedente si estende l'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del T.U. n. 3/57.

### Capo II° - Oneri amministrativi e finanziari

#### Art. 20 – Obblighi dei proprietari

1. Gli oneri relativi all'apposizione materiale della numerazione civica sono a carico dei proprietari degli edifici, sia nel caso di nuova edificazione che di aggiornamento della numerazione, nonché nell'ipotesi di ridenominazione dell'area di circolazione.
2. L'obbligo di cui al comma precedente si estende anche alla numerazione interna.
3. E' facoltà del Comune contribuire con propri fondi alla spesa sostenuta dai proprietari dei fabbricati nei casi previsti dal 1° e 2° comma.

#### Art. 21 - Riscossione

1. Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 16, comma 3° e dall'art. 17, il Comune provvede a recuperare la spesa sostenuta o la parte di essa che rimane a carico dei cittadini a norma dell'articolo precedente,

attraverso il recapito agli interessati di avvisi o bollettini per il pagamento presso gli Uffici postali o la Tesoreria comunale.

2. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata nell'avviso o bollettino, in caso contrario il Comune potrà recuperare coattivamente la somma, aggravata dagli interessi di legge che decorrono dalla stessa data di scadenza.
3. E' facoltà del Comune rinunciare alla riscossione coattiva qualora questa non risultasse conveniente sotto il profilo economico.
4. La Giunta potrà assegnare l'espletamento di tutte o parte delle procedure di cui al comma precedente all'Ufficio competente in materia di toponomastica o attribuire le stesse ai terzi di cui all'art. 17, comma 2°, del presente regolamento.
5. Per la riscossione delle sanzioni stabilite dall'art.11 della legge n. 1228/54, per le infrazioni in materia ecografica, la cui procedura di applicazione è dettata dall'art. 56 del D.P.R. n. 223/89, si applicano le modalità procedurali previste per le sanzioni relative alle infrazioni del codice della strada.

#### Art. 22 – Obblighi del Comune e dei terzi incaricati

1. Il Comune o i terzi incaricati di cui all'art. 14, comma 1°, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni ai vari soggetti pubblici per gli aggiornamenti delle registrazioni amministrative dei cittadini che si rendono necessarie in seguito alle mutazioni di denominazione delle aree di circolazione ed alla revisione della numerazione civica.
2. Per garantire il completo ed omogeneo adempimento di quanto previsto al 1° comma, l'Ufficio Anagrafe può ricercare accordi con le diverse pubbliche amministrazioni sulle modalità e procedure di comunicazione delle variazioni di indirizzo apportate.
3. A richiesta di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il Comune può rilasciare apposita dichiarazione relativa alla variazione di denominazione o di numero civico, con l'indicazione dei precedenti, in esenzione di bollo e diritti.

### TITOLO III° Capo I – Disposizioni finali

#### Art. 23 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### Art. 24 - Variazioni al regolamento.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini interessati nelle forme ritenute più opportune.
2. Le modifiche al presente regolamento saranno apportate entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo precedente o dalla comunicazione di circolari o note interpretative in materia.

Art. 25 - Norme abrogate – Entrata in vigore.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici (15) giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

SCHEMA ALLEGATA

es. n. 1

Abitazione già esistente n.10	Nuova abitazione nuovo n.10/A	Abitazione già esistente n.12
Via G. Garibaldi		

es. n. 2

Abitazione già esistente n.10	Abitazione già esistente n.10/A	Abitazione nuova Nuovo n.10/A1	Abitazione già esistente n.12
Via G. Garibaldi			

es. n. 3

Abitazione già esistente n.10	Abitazione nuova Nuovo n.10/1	Abitazione nuova Nuovo n.10/2	Abitazione già esistente n.10/A
Via G. Garibaldi			

es. n. 4

Abitazione n.10/3	Ufficio n.10/4	Abitazione n.10/5
Abitazione n.10/2	Cortile	Abitazione n.10/6
Negozi n.10/1	Ingresso n.10	Magazzino n.10/7

es. n. 5

Scala	Corridoio 1° piano		
Cortile n.10	Abitazione n. 10/1	Abitazione n. 10/2	Abitazione n. 10/3

Scala	Corridoio 2° piano		
////////////////////	Abitazione n. 10/4	Abitazione n. 10/5	Abitazione n. 10/6